

REGOLAMENTO DI UTILIZZO STRUTTURA COPERTA CENTRO SPORTIVO "A. MAZZA" V. AI MALGARI 1

PREMESSE

1) Il Comune di Treviglio è proprietario della struttura in legno lamellare, coperta con teli di polietilene, con campo da giuoco in materiale sintetico, realizzata nel 2008 a copertura e ampliamento di un campo da calcio a cinque scoperto, e non dotata di spogliatoi annessi; tale struttura è situata all'interno del centro Sportivo "A. Mazza", via ai Malgari 1.

2) Il Comune di Treviglio, con delibera n. 210 del 27/07/2005, ha concesso in gestione il Centro Sportivo "A. Mazza" alla Cooperativa "Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale a r. l." con sede in Treviglio (BG) via Rozzone 4, d'ora in avanti denominato Gestore.

3) Il Comune di Treviglio ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28/07/07 il Regolamento di accesso agli impianti sportivi, e il Regolamento per l'utilizzo dei Campi da calcio Comunali con determina dirigenziale n. 2026 del 16/09/2008, a cui comunque l'utilizzo della struttura fa riferimento.

AL FINE DI REGOLAMENTARE PIU' DETTAGLIATAMENTE L'ACCESSO ALLA STRUTTURA, VIENE EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 1 : NORMA GENERALE

A) La struttura può essere utilizzata per la pratica dei seguenti sport:

- sedute di allenamento di atletica leggera,
- sedute di allenamento di calcio giovanile e pallavolo per atleti da 8 agli 11 anni di età,
- sedute di allenamento e gare amichevoli di calcio a cinque;
- partite amichevoli di squadre amatoriali di pallavolo ;
- sedute di allenamento di tennis giovanile per atleti da 8 agli 11 anni di età
- per ogni altra attività ginnico-sportiva compatibile con un uso corretto della struttura.

Le società/associazioni sportive hanno la priorità nell'assegnazione degli spazi.

B) E' consentito l'utilizzo a Società ed Associazioni Sportive e a singolo utente, d'ora in avanti denominati Utilizzatore.

C) Gli Istituti scolastici non possono utilizzare la struttura per lezioni/attività di educazione fisica in via continuativa nel corso dell'anno scolastico, possono richiederne l'utilizzo saltuario per iniziative sportive occasionali.

ART. 2 : PRESENZA MASSIMA

L'accesso alla struttura è limitato alla presenza contemporanea di un numero massimo di persone (compresi i tecnici, gli allenatori ed altre persone autorizzate) pari a:

- 50 (cinquanta) persone per quanto all'atletica leggera,
- 20 (venti) persone per quanto al calcio giovanile,

- 20 (venti) persone per quanto il calcio a cinque e alla pallavolo,
- 10 (dieci) persone per il tennis,
- 30 (trenta) per ogni altra attività.

ART. 3 : ORARI E TARIFFE

Gli orari di utilizzo sono stabiliti dal Gestore.

Il Gestore dovrà applicare le tariffe stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 4 : SPOGLIATOI

Gli spogliatoi in uso sono quelli annessi al Centro Sportivo e per il loro utilizzo si fa riferimento al Regolamento approvato con determinazione n. 2026 del 16/09/2008.;

Alla struttura si accede direttamente dall'esterno e all'ingresso gli Utilizzatori devono provvedere ad utilizzare delle scarpe. Ogni Utilizzatore si fa carico di quanto sopra, nominando un responsabile a cui il Gestore deve fare riferimento.

ART. 5 : DOTAZIONE

A) La struttura è dotata di una buca ripiena di sabbia da utilizzarsi esclusivamente da chi pratica l'atletica leggera; dopo ogni seduta di allenamento (salto) gli Utilizzatori si fanno carico di:

- ricoprire la buca con gli idonei mezzi in dotazione;
- rimuovere la sabbia dispersa attorno alla buca di salto e nell'ambiente;
- rimuovere la sabbia dagli indumenti ed attrezzature personali al fine di evitare qualsiasi altra dispersione nell'ambiente.

B) La struttura è dotata di attrezzature per il salto in alto da utilizzarsi esclusivamente da chi pratica l'atletica leggera; il posizionamento della stessa, prima e dopo la seduta di allenamento, è in carico dell'utilizzatore.

C) E' consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecniche di ogni singolo sport di cui all'art. 1 previa autorizzazione del Gestore.

D) Qualsiasi attrezzatura che l'utilizzatore intende usare all'interno della struttura deve essere conforme alle norme sportive e di sicurezza in vigore; il loro utilizzo è subordinato al parere favorevole scritto da parte del Gestore e dell'Ufficio Sport del Comune.

ART. 6 : DIVIETI

E' fatto divieto di utilizzo della dotazione prevista dall'art. 5 lettera A) e lettera B) agli Utilizzatori che non pratica l'Atletica Leggera.

ART. 7 : REFERENTE/RESPONSABILE

Ogni Utilizzatore comunica al Gestore, e in copia all'Ufficio Sport del Comune, il nominativo del responsabile/referente, che si fa garante, attraverso impegni formalizzati per iscritto e la produzione di idonea documentazione, di:

- rispettare il presente Regolamento;
- fornire idonee garanzie per il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla strutture, alle attrezzature ed alle persone;
- fornire apposita documentazione di idoneità fisica degli atleti, o in alternativa a produrre autocertificazione con cui si assume la responsabilità di certificare tale idoneità fisica degli atleti e la copertura assicurativa contro i rischi dell'esercizio dell'attività sportive degli atleti;

- garantire personalmente e a nome dell'associazione/Società sportiva il pagamento dei canoni di utilizzo degli impianti.

La mancata formalizzazione di quanto previsto al presente punto inibirà l'accesso all'uso dell'impianto sportivo.

ART. 8 : RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta consequenzialmente da parte del gestore l'attivazione di procedure e l'applicazione di penali civilistiche che sono così definite:

- A) il richiamo ufficiale scritto con invito al rispetto del regolamento;
- B) la sospensione temporanea dell'utilizzo della struttura per un tempo stabilito dal Gestore al secondo richiamo scritto;
- C) la sospensione definitiva all'uso dell'impianto dopo il terzo richiamo scritto con il pagamento immediato dei canoni dovuti, il risarcimento di eventuali danni e inoltre il pagamento di una penale pari al 50% dei danni arrecati con un massimo di 1500 euro.

ART. 9 : OBBLIGO DI RISARCIMENTO

Ogni Utilizzatore è tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato alla struttura, a seguito di formale contestazione scritta entro 3 (tre) giorni dalla constatazione del danno da parte del Gestore o da parte dell'Ufficio Sport del Comune.

Ogni utilizzatore, al fine di non vedersi attribuiti danni arrecati da precedenti utilizzatori, prima dell'utilizzo della struttura e delle attrezzature è tenuto ad informare il Gestore di eventuali danni riscontrati. Nel caso in cui il danno non sia riferibile ad uno specifico utilizzatore il Gestore richiederà il pagamento dei danni riscontrati in solido tra tutti gli utilizzatori della giornata.

ART. 10 :

La contestazione del mancato rispetto del Regolamento e dell'accertamento del danno deve essere comunicata per iscritto all'Utilizzatore da parte del Gestore entro 3 giorni.

L'Utilizzatore entro 10 giorni può presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto.

L'applicazione delle penali civilistiche è a insindacabile giudizio del Gestore che per ogni iniziativa presa provvederà ad informare contestualmente il dirigente dell'Ufficio sport del Comune di Treviglio.

ART. 11: PRIVACY

Le Società/Associazioni o Enti con la ricezione del presente regolamento danno il proprio reciproco assenso affinché, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali comunque comunicati o acquisiti dal Gestore, possano essere trattati dalle parti con mezzi meccanici o elettronici allo scopo di consentire l'esecuzione della gestione degli impianti sportivi, per controllare e valutare la relazione tra le parti, per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

La fornitura di tali dati è facoltativa, ma un rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'adempimento delle procedure di gestione.

Tali dati potranno essere comunicati, da parte del Gestore, a professionisti, consulenti o a terzi di riferimento delle parti per perseguimento dei fini sopra indicati.

Titolare del trattamento dei dati per la cooperativa sociale "IL GABBIANO" e per l'UTILIZZATORE sono i Presidenti Pro-tempore attuali e futuri. Entrambi potranno reciprocamente esercitare i diritti previsti dall' Art. 7 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196. Parte integrante del presente contratto è il relativo consenso, previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196.

ART. 10 : CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il Gestore ha facoltà di interdire l'accesso agli impianti sportivi a suo insindacabile giudizio e con l'invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata al domicilio dell'Associazione o del Presidente, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti casi:

- mancato pagamento di due mensilità di canone di utilizzo delle attrezzature sportive;
- ripetuto mancato rispetto contestato per tre volte delle regole di comportamento;
- mancata rifusione dei danni arrecati ai beni concessi in uso;